



*Città di Foggia*

# Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 20.03.2015)

## 1. Il quadro normativo di riferimento

### 1.1 - Finalità

La Legge di Stabilità per l'anno 2015 (commi 611-614 dell'art. 1 della L. 29.12.2014 n° 190) prevede che le pubbliche amministrazioni debbano avviare un percorso di razionalizzazione delle società partecipate, direttamente o indirettamente, con finalità di contenimento della spesa.

Mediante l'attuazione di tale percorso la nuova normativa si prefigge un obiettivo generale legato, in senso ampio, al coordinamento della finanza pubblica, al contenimento della spesa, al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla tutela della concorrenza e del mercato, nonché un obiettivo specifico connesso alla riduzione, entro il corrente anno, del numero delle società pubbliche.

Il testo di legge recepisce in parte le indicazioni fornite dal Commissario della *spending review* prof. Carlo Cottarelli con il proprio documento del 7 agosto 2014 denominato "Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali" e nasce con l'intento di potenziare il disposto dell'art. 3, comma 27 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui gli enti locali non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, mentre risulta invece ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale.

### 1.2 - Criteri di attuazione

La novella disciplina indica quali sono i criteri da considerare per giungere al perseguimento degli obiettivi ricercati riepilogandoli in cinque punti fondamentali:

- a) **eliminazione delle società non indispensabili**, vale a dire che svolgono servizi non strettamente necessari al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente;
- b) **soppressione delle società composte da soli amministratori** o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) **eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile**;
- d) **aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali**;
- e) **contenimento dei costi di funzionamento**, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Tutti i criteri enunciati hanno un elevato contenuto soggettivo tranne quello riferito alla "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti".

Appare evidente, dunque, che il legislatore, pur individuando gli obiettivi e le direttrici attraverso le quali muoversi, riconosce il discrezionale ruolo programmatico dell'organo di direzione politica dell'ente riservandogli un certo spazio di autonomia di scelta e margini di flessibilità operativa che garantiscano l'approvazione di misure e iniziative realmente praticabili.

### **1.3 - Contenuto, adempimenti e tempistica**

Il piano operativo di razionalizzazione delle società, corredato da una relazione tecnica sulla fattibilità delle azioni decise, deve riportare le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'indicazione dei risparmi stimati.

Una volta approvato, il piano deve essere oggetto di due specifici adempimenti:

- 1) la trasmissione, con la relativa relazione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- 2) la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

La legge prevede, infine, che il percorso di razionalizzazione delle società partecipate, avviato con la programmazione da approvarsi entro il 31 marzo 2015, sia concluso con un referto da predisporre entro il 31 marzo 2016 in ordine ai risultati effettivamente conseguiti nell'anno 2015 rispetto a quelli programmati inizialmente e che deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

## 2. Le partecipate del Comune di Foggia

### 2.1 - La ricognizione del 2011

Stando a quanto riportato dal “Programma di razionalizzazione delle partecipazioni locali” presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario alla “spending review”, prof. Carlo Cottarelli – che poi è alla base della normativa contenuta nella legge di stabilità 2015 – in passato gli interventi normativi in materia di partecipate si sono spesso rivelati di fatto inefficaci in quanto le norme sono rimaste disattese dalla gran parte degli enti locali.

È il caso, in particolare, della legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008), art. 3, comma 27 e ss., con norme teoricamente stringenti in materia riguardanti:

- il divieto di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie istituzionali dell’ente, divieto esteso anche all’assunzione e al mantenimento di partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- obbligo di esplicita autorizzazione al mantenimento delle attuali partecipazioni (oltre che, ovviamente alle nuove assunzioni) con delibera motivata del Consiglio Comunale in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge e successiva trasmissione della delibera alla sezione regionale della Corte dei Conti;
- obbligo di dismissione delle società vietate o, comunque, il cui mantenimento non è stato espressamente autorizzato dal Consiglio Comunale.

In ossequio alla suddetta norma della finanziaria 2008 il Consiglio Comunale di Foggia, con delibera n. 41 del 14 giugno 2011, ha provveduto alla ricognizione delle società partecipate dall’ente e nel contempo ha formulato indirizzi in ordine al relativo riassetto.

Alla data della ricognizione le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Foggia erano in tutto 18 e precisamente:

- 1) AMICA SpA, partecipata al 100% dall’ente
- 2) AMICA GESTIONI Srl, partecipata al 100% da AMICA SpA
- 3) DAUNIA AMBIENTE SpA, partecipata al 96,67% da AMICA SpA
- 4) FRIEND ENERGY Srl, partecipata al 100% da AMICA GESTIONI Srl
- 5) AMICA ENERGIA Srl, partecipata al 100% da AMICA SpA
- 6) AMGAS SpA, partecipata al 100% dall’ente
- 7) AMGAS BLU SpA, partecipata al 100% da AMGAS SpA
- 8) AMGAS ROSSO Srl partecipata al 100% da AMGAS SpA
- 9) AMGAS VIOLA Srl partecipata al 100% da AMGAS SpA
- 10) AMGAS VERDE Srl, partecipata al 100% da AMGAS SpA
- 11) AMGAS WIND 1, partecipata al 30% da AMGAS VERDE Srl
- 12) AMGAS WIND 2, partecipata al 40% da AMGAS VERDE Srl
- 13) FOGGIA ENERGIA soc. cons. a.r.l., partecipata al 3% da AMGAS SpA
- 14) PUGLIA TECH soc. cons. a.r.l., partecipata al 10% da AMGAS SpA
- 15) ATAF SpA, partecipata al 100% dall’ente
- 16) ATAF GESTIONI Srl, partecipata al 100% da ATAF SpA

17) FOGGIA SERVIZI Srl, partecipata al 33% da ATAF SpA, al 33% da AMICA SpA e al 34% da AMGAS SpA

18) FOGGIA CARTOLARIZZAZIONE Srl, partecipata al 100% dall'ente.

In quell'occasione, con la stessa deliberazione di ricognizione, il Consiglio Comunale fornì precisi indirizzi in ordine alla dismissione delle partecipazioni non necessarie.

## **2.2 - La situazione attuale**

Rispetto alle 18 società censite nel giugno 2011, oggi, a distanza di meno di quattro anni, le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Foggia sono soltanto 5:

1) AMGAS SpA, partecipata al 100% dall'ente, società in house affidataria diretta del servizio di distribuzione del gas naturale;

2) ATAF SpA, partecipata al 100% dall'ente, società in house affidataria diretta del servizio di trasporto pubblico locale e del servizio di sosta tariffata;

3) AM SERVICE Srl, partecipata al 100% da AMGAS SpA, società strumentale in house affidataria diretta delle attività di assistenza informatica, assistenza archivistica, accertamento dello stato di manutenzione degli impianti termici, gestione calore, supporto per il contenimento dei costi di energia elettrica;

4) AMGAS BLU Srl, partecipata al 20% da AMGAS SpA, società per la vendita del gas;

5) AMIU PUGLIA SpA, partecipata al 21,87% dall'ente, società in house affidataria diretta del servizio di igiene urbana.

## 2.3 - AMGAS SpA

AMGAS SpA è società in house affidataria diretta del servizio di distribuzione del gas.

Si riportano i dati salienti della società:

- **codice fiscale:** 02361300714
- **tipo di partecipazione:** diretta
- **misura di partecipazione:** 100%
- **durata dell'affidamento:** fino all'affidamento del servizio al nuovo aggiudicatario della prima gara d'ambito
- **risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:**
  - ❖ anno 2012 € 1.076.148,00
  - ❖ anno 2013 € 493.545,00
  - ❖ anno 2014 € 214.659,00 (dato da preconsuntivo)
- **patrimonio netto al 31.12.2014:** € 40.879.718,00 (dato da preconsuntivo)

Con deliberazione n. 205 del 27.12.2013 il Consiglio Comunale ha preso atto che la società AMGAS SpA, alla luce della normativa vigente, resta obbligata a proseguire in via transitoria la gestione del servizio di distribuzione del gas fino alla data dell'affidamento al gestore aggiudicatario della prima gara dell'ambito subprovinciale di competenza (Foggia è capofila dell'ambito "Foggia 2" comprendente 36 comuni).

Analizzando la società alla luce dei criteri di legge esplicitati al punto 1.2, si rileva:

a) **eliminazione delle società non indispensabili:** ferma restando la previsione della gara d'ambito secondo il cronoprogramma già fissato dalla normativa di settore, la società è ritenuta indispensabile non solo perché la distribuzione del gas è un servizio pubblico locale e, ai sensi dell'art.3, c.27 e ss Legge 244/2007, è "*sempre ammessa la partecipazione a società di servizi di interesse generale*", ma anche perché il Comune di Foggia non intende privarsi della partecipazione ritenendo di poter continuare a rivestire un ruolo di gestione diretta nello svolgimento del servizio partecipando alla gara d'ambito ex DM 226 / 2011 mediante la stessa AMGAS SpA, se del caso in associazione temporanea d'impresa con altri operatori; oltretutto AMGAS SpA è attualmente interessata da un piano di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis della legge fallimentare che renderebbe assai ardua la cessione a terzi di quote o dell'intera partecipazione;

b) **soppressione delle società composte da soli amministratori:** la società ha 37 dipendenti a fronte di 3 amministratori;

c) **eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile:** l'ente non partecipa ad altre società con oggetto analogo o simile;

d) **aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali:** la vigente normativa di settore obbliga le società pubbliche di distribuzione del gas a proseguire in via transitoria la gestione del servizio fino alla conclusione della gara; l'aggregazione dell'azienda con altri operatori del settore, del resto, rappresenta una scelta quasi

obbligata ai fini della partecipazione alla gara d'ambito per cercare di avere delle possibilità di successo;

e) **contenimento dei costi di funzionamento:** i compensi dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo sono stati già sensibilmente ridotti, come esplicitato al paragrafo 3 "Costi di funzionamento degli organi sociali". Per quanto riguarda la riduzione dei costi di funzionamento della struttura aziendale, l'Amministrazione ha già adottato uno specifico atto di indirizzo in materia di personale delle società partecipate (delibera G.C. n. 6 del 28.01.2015 il cui contenuto dispositivo si riporta integralmente al paragrafo 4). Si evidenzia inoltre che l'azienda è impegnata in un rigoroso piano di ristrutturazione del debito in virtù del quale ha già realizzato un contenimento dei costi anche del personale che è stato ridotto da 48 unità del 2010 alle 37 unità del 2014 in conformità ai dettami della vigente normativa in materia di dotazioni organiche per le aziende della distribuzione gas.

## 2.4 - ATAF SpA

ATAF SpA è società in house affidataria diretta del servizio di trasporto pubblico locale e del servizio di sosta tariffata.

Si riportano i dati salienti della società:

- **codice fiscale:** 02409680713
- **tipo di partecipazione:** diretta
- **misura di partecipazione:** 100%
- **durata dell'affidamento:** fino al 30/06/2018 per il servizio di trasporto pubblico locale e fino al 31/12/2020 per il servizio di sosta tariffata
- **risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari:**
  - ❖ anno 2012 € 1.077.254,00
  - ❖ anno 2013 € 16.810,00
  - ❖ anno 2014 € 18.511,00 (dato da preconsuntivo)
- **patrimonio netto al 31.12.2014:** € 2.649.012,00 (dato da preconsuntivo)

Per quanto riguarda il **servizio di trasporto pubblico locale**, la legge regionale n. 24 del 20.08.2012 prevede che venga svolto sulla base di Ambiti Territoriale Ottimali.

In vista della gara d'ambito e, in particolare, al fine di evitare il forte rischio di contenzioso con gli affidatari dei servizi di TPL in conseguenza dell'eventuale recesso anticipato dai contratti di servizio da parte degli enti locali, la Regione con la L.R. n. 45 del 30.12.2013 ha autorizzato gli enti locali a prorogare sino al 30 giugno 2018 i contratti in essere al fine di allineare le scadenze degli stessi ed arrivare ad una gara unitaria sui vari ambiti territoriali con una strategia comune di integrazione dei servizi interurbani e urbani.

Con Circolare del 15.01.2014 l'Assessorato regionale alla Mobilità ha disposto che gli atti di proroga sino al 30.06.2018 dei contratti di servizio di TPL venissero formalizzati entro il 10.02.2018.

Il Comune di Foggia con deliberazione consiliare n. 5 del 10.02.2014 ha autorizzato la proroga fino al 30.06.2018 del contratto di servizio del trasporto pubblico locale con ATAF SpA che nella medesima data è stato sottoscritto dalle parti.

Per quanto riguarda il **servizio di sosta tariffata**, essendo considerato strategico soprattutto per le finalità di decongestione urbana, il Comune di Foggia nel 2010 decise di gestirlo in house e tal fine, anziché costituire una newco ad hoc, con deliberazione consiliare n. 75 del 30.11.2010 optò per l'affidamento diretto ad ATAF SpA per utilizzare la professionalità e le capacità organizzative aziendali.

Con la suddetta deliberazione il Consiglio Comunale ha approvato l'ampliamento dell'oggetto sociale di ATAF SpA da "gestione del trasporto pubblico locale" a "gestione della mobilità sostenibile integrata", quindi simultaneamente del trasporto pubblico e della sosta auto a pagamento al fine evidente di una ottimizzazione degli stessi.

Con la deliberazione consiliare n. 204 del 27.12.2013 il Comune di Foggia ha confermato l'affidamento diretto ad ATAF SpA del servizio di sosta a pagamento fino al 31.12.2020.

Analizzando la società alla luce dei criteri di legge esplicitati al punto 1.2, si rileva:

a) **eliminazione delle società non indispensabili**: ferma restando la gara d'ambito per il TPL secondo quanto sarà fissato dalla Regione, la società è ritenuta indispensabile non solo perché il trasporto pubblico urbano è un servizio pubblico locale e, ai sensi dell'art.3, c.27 e ss Legge 244/2007, è *"sempre ammessa la partecipazione a società di servizi di interesse generale"*, ma anche perché il Comune di Foggia non intende privarsi della partecipazione ritenendo di poter continuare a rivestire un ruolo di gestione diretta nello svolgimento del servizio partecipando alla gara d'ambito mediante la stessa ATAF SpA, se del caso in associazione temporanea d'impresa con altri operatori; oltretutto ATAF SpA è attualmente interessata da un piano di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis della legge fallimentare che renderebbe assai ardua la cessione a terzi di quote o dell'intera partecipazione.

Per quanto concerne il **servizio di sosta a pagamento** la scelta della gestione tramite società in house è da confermare in quanto tale modello, rispetto alle alternative possibili, è facilmente adeguabile all'evolvere delle politiche di mobilità cittadina, nel contesto delle scelte operate negli appositi strumenti pianificatori, oggetto peraltro di periodici aggiornamenti, rendendo possibile, quando necessario, il ricorso allo jus variandi; emerge, quindi, innanzitutto una necessità di tipo organizzativo, a cui l'in-house risponde efficacemente configurandosi come rapporto interorganico, ancillare alla programmazione comunale, e non già come rapporto contrattuale intersoggettivo. Inoltre, sempre sotto il profilo organizzativo si evidenzia come il regime della regolamentazione della sosta a pagamento per la sua estensione e complessità coinvolge in modo diretto molteplici stakeholders, con cui è necessario un costante confronto per concordare soluzioni equilibrate che non mettano in crisi il sistema, pur nella salvaguardia degli interessi coinvolti; è verosimile immaginare che un modello partecipato e piuttosto flessibile in cui sono analizzati e presi in considerazione, oltre all'andamento generico della regolamentazione della sosta, anche specifiche istanze di soggetti del territorio coinvolti, risulterebbe di difficile applicabilità se il servizio fosse gestito da soggetti terzi privati a seguito di gara pubblica. Dal punto di vista della *governance*, la società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità ed immediatezza di regole decisionali, a fronte del più complesso equilibrio che si deve realizzare nell'ambito della società mista con socio operatore (dove il principale appaltatore, soggetto privato, condivide il governo della società mista con la parte pubblica, in un sempre delicato equilibrio tra esercizio del controllo e soggezione al controllo dell'appaltatore stesso), e dell'altrettanto complesso meccanismo di sola programmazione e controllo, da parte del soggetto pubblico, sull'affidatario individuato con gara (alternativa all'affidamento alla società in house ed alla società mista), a mezzo del contratto di servizio, con indubbe difficoltà di verifica su attività specialistiche svolte totalmente da parte di terzi. Infine, apparirebbe illogico e antieconomico l'eventuale ricorso al mercato per l'affidamento ad un soggetto privato di



un servizio pubblico che l'ente può svolgere direttamente tramite una propria società in house già dotata dei necessari requisiti ed elementi organizzativi; resta ferma, naturalmente, la facoltà di ATAF SpA, in quanto concessionaria del servizio di sosta a pagamento, di appaltare a terzi, tramite procedura ad evidenza pubblica, la gestione di specifiche parti del servizio medesimo;

b) **soppressione delle società composte da soli amministratori:** la società ha 244 dipendenti a fronte di 3 amministratori;

c) **eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile:** l'ente non partecipa ad altre società con oggetto analogo o simile;

d) **aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali:** per quanto riguarda il TPL non appare praticabile alcuna iniziativa di aggregazione di società nella presente fase transitoria che si concluderà il 30.06.2018; però, qualora compatibile con le disposizioni regionali che regoleranno le gare d'ambito, si valuterà la possibilità di aggregazione dell'azienda con altri operatori del settore per avere maggiori possibilità di successo nella gara medesima; per quanto riguarda il servizio di sosta tariffata questo, come sopra accennato, è stato affidato ad ATAF SpA proprio per evitare la creazione di una newco, e quindi si può affermare che con tale operazione due distinti servizi pubblici locali, comunque entrambi coerentemente e strettamente correlati alla mobilità integrata cittadina, sono stati di fatto "aggregati" in capo ad un'unica società;

e) **contenimento dei costi di funzionamento:** i compensi dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo sono stati già sensibilmente ridotti, come esplicitato al paragrafo 3 "Costi di funzionamento degli organi sociali". Per quanto riguarda la riduzione dei costi di funzionamento della struttura aziendale, l'Amministrazione ha già adottato uno specifico atto di indirizzo in materia di personale delle società partecipate (delibera G.C. n. 6 del 28.01.2015 il cui contenuto dispositivo si riporta integralmente al paragrafo 4).

## 2.5 - AM SERVICE Srl

AM SERVICE Srl è società in house affidataria diretta dei seguenti servizi strumentali:

- a) assistenza informatica
- b) assistenza archivistica
- c) gestione calore degli edifici comunali
- d) accertamento manutenzione impianti termici
- e) supporto per il contenimento dei costi di energia elettrica

Si riportano i dati salienti della società:

- **codice fiscale:** 03490310715
- **tipo di partecipazione:** indiretta tramite AMGAS SpA
- **misura di partecipazione:** 100%
- **durata dell'affidamento:** fino al 31/12/2018
- **risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari:**
  - ❖ anno 2012 € 6.101,00
  - ❖ anno 2013 € 2.076,00
  - ❖ anno 2014 € 24.807,00 (dato da preconsuntivo)
- **patrimonio netto al 31.12.2014:** € 96.562,00 (dato da preconsuntivo)

AM SERVICE Srl rientra nel novero delle cd. società strumentali, disciplinate dall'art. 13 del DL 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, meglio noto come decreto Bersani,

In quanto società in house è affidataria di attività strumentali che vengono rese direttamente al Comune stesso.

Analizzando la società alla luce dei criteri di legge esplicitati al punto 1.2, si rileva:

a) **eliminazione delle società non indispensabili:** le attività rese dalla società sono necessarie e considerate coerenti con le finalità istituzionali del Comune; inoltre l'eventuale cessione a terzi di quote o dell'intera partecipazione apparirebbe di difficile realizzazione in quanto per sua natura un'attività strumentale prevede corrispettivi pari ai costi sostenuti, senza la generazione di utili che costituiscono invece l'interesse del privato; inoltre, assai verosimilmente, il ricorso al mercato con gara sarebbe meno economico oltre che meno rassicurante in un'ottica di rispetto delle delicate norme e questioni che si accompagnano alla complessità delle attività richieste;

b) **soppressione delle società composte da soli amministratori:** la società ha 50 dipendenti a fronte di 3 amministratori;

c) **eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile:** l'ente non partecipa ad altre società con oggetto analogo o simile; anzi, sembra che neanche risulti l'esistenza nel territorio di società pubbliche analoghe con cui valutare una fusione;

d) **aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali:** AM SERVICE Srl è nata dalla fusione di altre due società strumentali, AMGAS ROSSO Srl ed AMGAS VIOLA Srl, e quindi rappresenta in qualche modo già la risultante dell'aggregazione richiesta;

e) **contenimento dei costi di funzionamento:** i compensi dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo sono stati già sensibilmente ridotti, come esplicitato al paragrafo 3 "Costi di funzionamento degli organi sociali". È opportuno evidenziare, inoltre, che AM SERVICE SrL è nata dalla fusione di altre due società strumentali di ridotte dimensioni, AMGAS ROSSO SrL ed AMGAS VIOLA SrL, operazione che ha consentito di sfruttare al meglio le economie di scala. La scelta dell'aggregazione societaria si è rivelata finora efficace ed efficiente per la qualità dei servizi resi oltre che per il sostanziale mantenimento equilibrio economico-finanziario del nuovo soggetto.

## 2.6 - AMGAS BLU Srl

AMGAS BLU Srl è una società mista (capitale 20% pubblico, 80% privato) per la vendita del gas che opera in regime concorrenziale di libero mercato.

Si riportano i dati salienti della società:

- **codice fiscale:** 03788910713
- **tipo di partecipazione:** indiretta tramite AMGAS SpA
- **misura di partecipazione:** 20%
- **durata dell'affidamento:** non vi è affidamento in quanto trattasi di attività svolta in regime di libero mercato
- **risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:**
  - ❖ anno 2012 € 1.537.464,00
  - ❖ anno 2013 € 1.839.545,00
  - ❖ anno 2014 € 975.507,00 (dato al 30.09.2014)
- **patrimonio netto al 30.09.2014:** € 1.240.830,00

AMGAS BLU Srl, svolge attività di commercializzazione del gas operando in regime di libero mercato. Con deliberazione n. 41 del 14.06.2011 il Consiglio Comunale ha confermato la partecipazione di AMGAS SpA, seppur ridotta al 20%, del capitale della nuova AMGAS BLU Srl non solo per mantenere strategicamente radicata la società nel territorio ma anche perché la partecipazione di AMGAS SpA ad AMGAS BLU Srl è vincolata dagli accordi di ristrutturazione del debito.

Analizzando la società alla luce dei criteri di legge esplicitati al punto 1.2, si rileva:

a) **eliminazione delle società non indispensabili:** un'eventuale cessione di AMGAS BLU Srl non sarebbe praticabile in quanto la partecipazione di AMGAS SpA al capitale AMGAS BLU Srl, seppure nella misura ridotta del 20%, è vincolata dagli accordi di ristrutturazione del debito sottoscritti dalla stessa AMGAS SpA ai sensi dell'art. 182 bis della Legge Fallimentare; sulla quota del 20% di AMGAS BLU Srl, di proprietà di AMGAS SpA, infatti, grava un pegno fino al 2016 scaturente dal finanziamento bancario di 1,5 M€ collegato ad un piano di ristrutturazione omologato dal Tribunale di Foggia nel maggio 2011, con rimborso in 5 anni da parte di AMGAS SpA sulle future partecipazioni agli utili. In ordine alla società AMGAS BLU Srl, pertanto, si confermano le valutazioni strategiche ed economiche espresse con la surrichiamata delibera consiliare n.14/2011;

b) **soppressione delle società composte da soli amministratori:** la società ha 8 dipendenti a fronte di 3 amministratori;

c) **eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile:** l'ente non partecipa ad altre società con oggetto analogo o simile;

d) **aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali:** un'eventuale aggregazione con altre società non appare possibile sia perché la quota del 20% del capitale di AMGAS BLU Srl è vincolata dagli accordi di ristrutturazione del debito sottoscritti da AMGAS SpA, sia perché AMGAS BLU Srl è comunque una società mista in

cui il capitale privato è nettamente maggioritario (80%) e quindi non facilmente aggregabile a società pubbliche di vendita del gas;

e) **contenimento dei costi di funzionamento:** il compenso del presidente del presidente del CdA di AMGAS BLU Srl, unico rappresentante del Comune di Foggia in seno al Cda, è in linea con quelli delle altre società del Comune di Foggia ancorchè AMGAS BLU Srl sia partecipata da AMGAS spA con una quota minima del 20% in quanto l'80% è in mano al socio privato. Dal punto di vista organizzativo si evidenzia che la società è a maggioranza privata, e quindi le decisioni strutturali competono al socio di maggioranza.

## 2.7 - AMIU PUGLIA SpA

AMIU PUGLIA SpA è società in house affidataria diretta del servizio di igiene urbana (spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati) nel territorio dell'ARO (= ambito di raccolta ottimale) FOGGIA 3 coincidente con quello del Comune di Foggia.

Si riportano i dati salienti della società:

- **codice fiscale:** 05487980723
- **tipo di partecipazione:** diretta
- **misura di partecipazione:** 21,87%
- **durata dell'affidamento:** fino al 15.05.2023
- **risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:**
  - ❖ anno 2012 € 2.524.287
  - ❖ anno 2013 € 3.914.686,00
  - ❖ anno 2014 € 2.800.000,00 (dato da preconsuntivo)
- **patrimonio netto al 31.12.2014:** € 19.003.408,80 (dato da preconsuntivo)

Il Comune di Foggia, il 16.05.2014 ha formalmente acquisito una partecipazione al capitale sociale della AMIU PUGLIA SpA pari al 21,87% - ai fini dell'affidamento diretto alla stessa del servizio di igiene urbana - con facoltà di sottoscrivere una ulteriore quota di capitale fino al 30% entro il 30 giugno 2015.

Analizzando la società alla luce dei criteri di legge esplicitati al punto 1.2, si rileva:

a) **eliminazione delle società non indispensabili:** la società è ritenuta indispensabile non solo perché il servizio di igiene urbana è un servizio pubblico locale e, ai sensi dell'art.3, c.27 e ss Legge 244/2007, è "sempre ammessa la partecipazione a società di servizi di interesse generale", ma anche perché il Comune di Foggia, anche dopo il fallimento della società comunale affidataria del servizio, AMICA SpA, ha inteso continuare ad avere un ruolo diretto in questo delicato settore, assolutamente indispensabile e funzionale al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, optando per l'acquisizione di una quota di capitale della società AMIU SpA, di proprietà del Comune di Bari. Tale operazione, oltre a consentire la salvaguardia occupazionale dei lavoratori provenienti da AMICA SpA, ha assicurato alla città un servizio di ottima qualità, ma, soprattutto, è andata decisamente verso la direzione tracciata dall'art. 3-bis della legge n.148/2011 che prevede disposizioni orientate a promuovere e incentivare politiche di aggregazione in ambiti pluricomunali per superare le tradizionali frammentazioni e realizzare così economie di scala idonee a massimizzare l'efficienza; in ogni caso, **per le finalità del presente piano, si ritiene che la quota di partecipazione in AMIU PUGLIA SpA del Comune di Foggia possa essere contenuta al 21,87% optando per la rinuncia ad esercitare la facoltà di sottoscrizione dell'ulteriore quota di capitale interamente riservata al Comune di Foggia e ammontante a 837.500,00 euro per azioni nominali e**

**1.391.255,00 euro a titolo di sovrapprezzo azioni per un valore complessivo effettivo di 2.228.755,00 euro;**

b) **soppressione delle società composte da soli amministratori:** la società ha complessivamente 1.135 dipendenti (di cui 343 in forza presso la sede di Foggia) a fronte di 5 amministratori (di cui 2 in rappresentanza del Comune di Foggia);

c) **eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile:** l'ente non partecipa ad altre società con oggetto analogo o simile;

d) **aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali:** anche se in senso atipico, AMIU PUGLIA SpA può senz'altro essere considerata frutto dell'aggregazione di AMICA SpA – società comunale che ha gestito il settore fino al 2012 – e AMIU SpA in quanto questa ha acquisito le risorse umane e strumentali; la crescita dimensionale del soggetto gestore ha senz'altro favorito il conseguimento di economie di scala in quanto nel fattispecie la stessa società gestisce il servizio rifiuti in aree territoriali ampie corrispondenti a due interi ambiti di raccolta ottimali; oltretutto al momento appare arduo mirare ad ulteriori aggregazioni con società pubbliche del territorio;

e) **contenimento dei costi di funzionamento:** il Comune di Foggia provvederà ad avanzare alla assemblea di soci proposta di riduzione di un ulteriore 10% dei compensi degli amministratori oltre a quello previsto dalla legge n. 114/2014 e proposta di trasformazione del compenso dei sindaci da tariffario a forfettario. Per quanto riguarda la riduzione dei costi di funzionamento della struttura aziendale, il Comune di Foggia provvederà ad avanzare, in sede di assemblea dei soci o di CdA, una proposta di analisi organizzativa mirante ad una riorganizzazione della struttura, con impegno a riportare all'inizio del 2016 i risultati raggiunti entro il 2015. Si evidenzia che quanto riportato nel presente punto non può formare oggetto di formale impegno di razionalizzazione da parte del Comune di Foggia che dispone di una quota di capitale sociale minoritaria di AMIU PUGLIA SpA e quindi le decisioni strutturali competono al socio di maggioranza.

## 2.8 - PARTECIPAZIONI RISULTANTI DA DATI CAMERALI NON AGGIORNATI

Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente, in sede di formulazione del parere di competenza sul presente *"Piano di razionalizzazione delle società partecipate"*, ha segnalato che dalle visure camerali risultano ulteriori partecipazioni del Comune di Foggia e precisamente:

- AMICA SpA, in liquidazione partecipata al 100% dall'ente
- SMAT S.C.A.R.L. partecipata al 33,33% dall'ente
- FEDERICO II AIRWAYS S.p.A. partecipata al 44,28% dall'ente
- DISTRETTO AGROALIMENTARE S.C.A.R.L. partecipata al 0,5% dall'ente
- DAUNIA AMBIENTE S.p.A. in liquidazione
- AMICA GESTIONI S.r.L. in liquidazione;
- PUGLIATECH S.C.A.R.L. partecipata al 10% da AMGAS S.p.A.;
- DISTRETTO TECNOLOGICO NAZIONALE SULL'ENERGIA DITNE partecipata al 1,30% da AMGAS S.p.A.;
- FOGGIA SERVIZI Srl in liquidazione, partecipata al 33% da ATAF SpA, al 33% da AMICA SpA e al 34% da AMGAS S.p.A.;
- MIVAL MULTI SERVICE S.r.L.

In proposito si fa presente che, per la maggior parte delle suindicate partecipazioni, i dati camerali non sono aggiornati in quanto attualmente la situazione reale è la seguente:

- AMICA SpA: la società è stata dichiarata fallita il 17.01.2012;
- SMAT S.C.A.R.L.: il Comune di Foggia già da anni si è di fatto autoescluso dalla compagne sociale; in ogni caso, tale partecipazione, non rientrando tra quelle il cui mantenimento è stato autorizzato dal Consiglio Comunale (ai sensi dell'art. 3, comma 27 e ss, della legge n. 244 del 24.12.2007), è cessata di diritto ad ogni effetto il 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 27.12.2013;
- FEDERICO II AIRWAYS SpA: la società è stata dichiarata fallita il 18.11.2002;
- DISTRETTO AGROALIMENTARE S.C.A.R.L.: il Comune di Foggia già da anni si è di fatto autoescluso dalla compagne sociale; il Comune di Foggia già da anni si è di fatto autoescluso dalla compagne sociale; in ogni caso, tale partecipazione, non rientrando tra quelle il cui mantenimento è stato autorizzato dal Consiglio Comunale (ai sensi dell'art. 3, comma 27 e ss, della legge n. 244 del 24.12.2007), è cessata di diritto ad ogni effetto il 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 27.12.2013;
- DAUNIA AMBIENTE SpA: la società è stata dichiarata fallita il 01.12.2012;
- AMICA GESTIONI Srl: la società è stata dichiarata fallita il 24.09.2013;
- PUGLIATECH S.C.A.R.L.: la assemblea dei soci ha deliberato l'esclusione del socio AMGAS SpA per mancato pagamento delle quote; in ogni caso, tale partecipazione, poiché non rientra tra quelle il cui mantenimento il Comune di Foggia già da anni si è di fatto autoescluso dalla compagne sociale; in ogni caso, tale partecipazione, non rientrando tra quelle il cui mantenimento è stato autorizzato dal Consiglio Comunale (ai sensi dell'art. 3, comma 27 e ss, della legge n. 244 del 24.12.2007), è cessata di diritto



ad ogni effetto il 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 27.12.2013;

- DISTRETTO TECNOLOGICO NAZIONALE SULL'ENERGIA DITNE: la assemblea dei soci ha deliberato l'esclusione del socio AMGAS SpA per mancato pagamento delle quote; il Comune di Foggia già da anni si è di fatto autoescluso dalla compagne sociale; in ogni caso, tale partecipazione, non rientrando tra quelle il cui mantenimento è stato autorizzato dal Consiglio Comunale (ai sensi dell'art. 3, comma 27 e ss, della legge n. 244 del 24.12.2007), è cessata di diritto ad ogni effetto il 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 27.12.2013;
- FOGGIA SERVIZI Srl è stata dichiarata fallita il 26.09.2013;
- MIVAL MULTI SERVICE Srl: a favore del Comune è stata autorizzata una quota di partecipazione di € 3.536,00 a titolo di sequestro conservativo nell'ambito del fallimento GEMA SpA (decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia del 05.06.2013).

### 3. - Costi di funzionamento degli organi sociali

Una delle direttrici fondamentali indicate dalla legge di stabilità per la razionalizzazione delle società è costituito dal **contenimento dei costi di funzionamento**, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e la riduzione delle relative remunerazioni.

Toccano questo tema il Commissario Cottarelli nel suo documento del 7 agosto 2014 sulla razionalizzazione delle società partecipate locali, avanza concrete proposte "in materia di organi sociali delle partecipate a controllo pubblico" (Appendice 2 del Piano Cottarelli) concernenti:

- 1) composizione numerica dell'organo amministrativo;
- 2) limiti al cumulo di cariche degli amministratori;
- 3) remunerazione dei componenti dell'organo amministrativo;
- 4) composizione numerica del collegio sindacale;
- 5) remunerazione del collegio sindacale.

Per quanto riguarda il punto **sub 1)** il Commissario propone di mantenere come regola generale il numero dei componenti del CdA pari a 3 e di non elevarlo a 5 se non in casi di particolare rilevanza e complessità dell'attività svolta dalla società.

Il Comune di Foggia già dall'inizio del 2010 ha modificato gli statuti delle proprie società controllate riducendo da 5 a 3 il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione senza possibilità di deroghe.

Per quanto riguarda il punto **sub 2)** il Commissario propone che per gli amministratori delle società sia fissato un limite al cumulo delle cariche.

Il Comune di Foggia sin dal 2009 ha varato indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune di Foggia presso enti esterni i quali prevedono espressamente che "non può essere nominato rappresentante del Comune presso un ente esterno chi già ricopre un incarico in altro ente esterno in rappresentanza del Comune".

Per quanto riguarda il punto **sub 3)** il Commissario propone, ai fini di riduzione della spesa, una serie di misure per uniformare, quanto più possibile, la disciplina prevista per i componenti degli organi di amministrazione di società partecipate dalle amministrazioni locali a quella vigente per gli amministratori delle partecipate da amministrazioni centrali.

Il Comune di Foggia, in ordine alla spesa per i compensi agli organi di amministrazione delle proprie società controllate (che in qualche caso toccava 190.000 euro all'anno), ha rideterminato nel 2010 la spesa annua complessiva per ciascun organo di amministrazione, riducendola drasticamente a 30.000 euro; su tale importo è stato successivamente operato un taglio del 10% in virtù dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010; infine dal 1 gennaio 2015 il costo dei compensi è stato ridotto di un ulteriore 20% in applicazione dell'art. 16, comma 1, della legge n.114/2014. Oggi, pertanto, nelle società controllate dal Comune di Foggia - ATAF SpA e AMGAS SpA - l'indennità omnicomprensiva lorda mensile è pari a 800 euro per il presidente e a 500 euro per ciascuno dei due membri del CdA. Importi che, nel caso di AM

SERVICE SrL, sono ulteriormente ridotti: 306 euro per il presidente e 180 euro per ciascuno dei due membri del CdA. Complessivamente, la spesa annua per le indennità degli amministratori delle società controllate dal Comune di Foggia è passata dai 64.000 euro del 2011 ai 51.200 euro del 2015.

Per quanto riguarda il punto **sub 4)** il Commissario propone, che gli statuti sociali prevedano che il Collegio sindacale sia composto da massimo 3 componenti.

Il Comune di Foggia già dall'inizio del 2010 ha modificato gli statuti delle proprie società controllate fissando a 3 il numero dei componenti effettivi degli organi di controllo.

Per quanto riguarda il punto **sub 5)** il Commissario propone che il compenso dei componenti del Collegio sindacale sia predeterminato dall'assemblea in maniera fissa e omnicomprensiva, escludendo, ad esempio, gettoni di presenza o rinvii a tariffari non definiti ex ante.

Il Comune di Foggia già dall'inizio del 2010 ha trasformato il compenso dei componenti del Collegio sindacale da tariffario a forfettario determinandolo nella misura fissa e omnicomprensiva di 1.000 euro per il presidente del collegio e 650 euro per due sindaci effettivi. Tale importo è stato poi ridotto del 10% in virtù dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 per cui oggi nelle società controllate dal Comune di Foggia il compenso omnicomprensivo lordo mensile è di 900 euro per il presidente e di 585 euro per ciascuno dei due sindaci effettivi.

#### 4. - Costi di funzionamento della struttura aziendale

Per quanto riguarda la riduzione dei costi di funzionamento della struttura aziendale, l'Amministrazione ha già adottato uno specifico atto di **indirizzo in materia di personale** delle società partecipate (delibera G.C. n. 6 del 28.01.2015) ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, DL n. 112/2008, come modificato dall'art. 3, comma 5, DL n. 90/2014.

Tale provvedimento prevede testualmente che "in un quadro di complessiva coerenza con le politiche dell'Ente in materia di personale al fine della graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti di tutte le società partecipate totali o di controllo del Comune di Foggia:

a) blocco totale delle assunzioni e delle trasformazioni di rapporto da part-time a full-time fino a diverso indirizzo dell'ente; l'eventuale deroga dovrà essere autorizzata dall'assemblea dei soci;

b) riduzione annuale della percentuale tra spesa del personale e spese correnti;

c) contenimento della spesa per i vari rapporti di lavoro di tipo temporaneo o flessibile entro il limite di quella mediamente sostenuta nel triennio 2011-2013;

d) contenimento della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non strettamente dipendenti dall'assolvimento di obblighi di legge entro il limite del 80% di quella della stessa tipologia mediamente sostenuta nel triennio 2011-2013;

e) contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria così che la spesa complessiva per le retribuzioni del personale (comprensiva del salario accessorio determinato nella contrattazione decentrata) sia inferiore a quella mediamente sostenuta nel triennio 2011-2013".

Il risparmio di spesa che si potrà ottenere al termine del corrente anno sui costi di funzionamento della struttura aziendale appare certo anche se ad oggi non è facilmente quantificabile.

## 5. - Conclusione

Come evidenziato da quanto riportato nel presente piano, **le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Foggia, rispetto alle 18 società del 2011, sono oggi soltanto 5.**

Si tratta di un dato di fatto oggettivo che non può essere disconosciuto o contestato.

Se è vero, dunque, come si sostiene nel rapporto del Commissario Cottarelli, che è ristretto il numero degli enti locali che hanno razionalizzato, o per dirla con maggiore chiarezza, tagliato le società partecipate in virtù delle disposizioni della legge finanziaria 2008, tra questi enti c'è indubbiamente il Comune di Foggia.

Questo "taglio" è frutto di un percorso di razionalizzazione lungo quasi 4 anni, difficile, a volte tormentato, e sicuramente non esente da qualche sbavatura, ma che solo qualche settimana fa registrava ulteriori passi fondamentali nella direzione auspicata dalla legge di stabilità, quali la cancellazione dal registro delle imprese delle società FOGGIA CARTOLARIZZAZIONE Srl (cancellata in data 12.12.2014) e AMGAS VERDE Srl (cancellata in data 10.2.2015).

Inoltre appare opportuno evidenziare che gli interventi già realizzati in passato, e accennati in precedenza, ancorché in risposta a situazioni di emergenza, hanno condotto a rilevanti razionalizzazioni ed economie: ci si riferisce, in particolare, ad AMGAS SpA e ATAF SpA, società entrambe impegnate in rigorosi piani di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182bis della Legge Fallimentare in virtù dei quali hanno già realizzato e continuano a realizzare forti economie di spesa a vari livelli.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda AMIU PUGLIA SpA che pur avendo assorbito per intero le risorse umane della società AMICA SpA consegue comunque forti economie di scala in quanto gestisce il servizio rifiuti in aree territoriali ampie corrispondenti a due interi ambiti di raccolta ottimali.

Pertanto, anche alla luce delle considerazioni esposte in relazione alle singole società, si ritiene che non vi siano le condizioni per programmare, con il presente piano, la soppressione di ulteriori società entro il 31 dicembre 2015, secondo la tempistica prevista dalla legge di stabilità 2015.

Analoghe osservazioni possono farsi in ordine al contenimento dei costi di funzionamento degli organi sociali, tema trattato al paragrafo 3.

È oggettivamente evidente il risparmio conseguito già da qualche anno con la rideterminazione delle remunerazioni degli amministratori e con la trasformazione da compenso tariffario a forfettario per i sindaci.

Se poi si considera che oggi le società partecipate dal Comune di Foggia sono soltanto 5 a fronte delle 18 del 2011, è facile immaginare di quali proporzioni sia il risparmio complessivamente considerato.

Pertanto, anche alla luce di quanto esposto al paragrafo 3, si ritiene che le indennità degli amministratori e dei sindaci siano oggi talmente contenute rispetto alle responsabilità che si assumono con la carica che non sarebbe giustificato prevedere, con il presente piano, ulteriori interventi di riduzione entro il 31 dicembre 2015, secondo la tempistica prevista dalla legge di stabilità 2015.

In definitiva il fatto che oggi si possa intervenire limitatamente in relazione alle previsioni della legge di stabilità 2015 dipende proprio dal fatto che molto è già stato fatto nel passato, anche recente.

Ignorare questo significherebbe non tener conto che il percorso di riorganizzazione delle proprie partecipate il Comune di Foggia l'ha iniziato già dal giugno 2011, quando, in ossequio alle disposizioni della legge finanziaria 2008, ha proceduto alla ricognizione delle società partecipate dall'ente dettando indirizzi operativi in ordine al relativo riassetto che hanno prodotto risultati concreti.

Va, pertanto, valutato nell'ambito di questo percorso che parte da lontano il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Foggia ex legge di stabilità 2015 che è incentrato nell'unica, ancorché significativa, azione operativa relativa al **"Contenimento partecipazione societaria in AMIU PUGLIA SpA"** esposta al paragrafo 2.6 e di cui qui si riassume schematicamente gli elementi:

- Oggetto: "Contenimento della partecipazione societaria in AMIU PUGLIA SpA":
- Modalità: rinuncia alla facoltà di sottoscrizione (che scade il 30.6.2015) della parte residua di aumento di capitale deliberata in data 16.5.2015 dalla assemblea dei soci di AMIU PUGLIA SpA e da questa riservata interamente al Comune di Foggia;
- Tempi di attuazione: entro il mese di luglio 2015 per le ultime formalità;
- Risparmi stimati: € 2.228.755,00.



*Città di Foggia*

# Relazione tecnica a corredo del Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 20.03.2015)

## 1. Finalità

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per l'anno 2015 (L. 29.12.2014 n° 190) prevede che il piano di razionalizzazione delle società partecipate che gli enti locali sono chiamati a deliberare sia accompagnato da una relazione tecnica.

Tale elaborato, evidentemente, non può che rappresentare uno strumento utile a supportare le valutazioni del Consiglio Comunale in ordine all'opportunità di adottare determinate scelte nell'ambito del piano e a verificarne la praticabilità.

Nello specifico il Consiglio Comunale ritiene che possa formare impegno specifico dell'ente, da assumere attraverso il piano di razionalizzazione, la seguente **azione operativa: "Contenimento partecipazione societaria in AMIU PUGLIA SpA"**.

Attraverso tale azione il Consiglio Comunale intende limitare la propria partecipazione al capitale sociale di AMIU PUGLIA SpA rinunciando ad esercitare il diritto di sottoscrizione di un'ulteriore quota di aumento del capitale sociale riservato interamente al Comune di Foggia.

Ciò comporterebbe, di conseguenza, il correlato risparmio di 2.228.755,00 euro di cui 837.500,00 euro per azioni nominali e 1.391.255,00 euro per sovrapprezzo azioni.

## **2. Excursus dello sviluppo negoziale**

Dopo il fallimento della società AMICA SpA, totalmente partecipata dal Comune di Foggia, l'Amministrazione comunale chiede ed ottiene, anche con la mediazione della Regione Puglia, l'intervento della società AMIU SpA, totalmente partecipata dal Comune di Bari, per gestire la delicata fase di emergenza ambientale venutasi a creare in città.

Durante tale fase, alla luce della positiva esperienza intrapresa, il Consiglio Comunale, con deliberazione consiliare n. 151 del 30.05.2013, manifesta l'interesse ad acquisire una partecipazione del capitale sociale di AMIU SpA compresa tra il 20% e il 30% mediante conferimento di beni in natura, previa perizia di stima ex art. 2343 del codice civile.

Successivamente, con deliberazione consiliare n. 157 del 31.03.2014, il Consiglio Comunale di Foggia conferma l'intenzione di assumere una partecipazione in AMIU orientativamente del 30% ma demanda alla Giunta Comunale la definizione della percentuale di partecipazione all'esito delle attività valutative in corso di svolgimento.

Il Comune di Bari, pronunciandosi favorevolmente con la deliberazione consiliare n. 18 del 08.04.2014 in riferimento alla richiesta del Comune di Foggia, al punto 3 del dispositivo deliberativo stabilisce di aumentare il capitale sociale in misura corrispondente al conferimento di beni in natura da parte del Comune di Foggia precisando, al punto 4 del dispositivo, di consentire la partecipazione in misura non superiore al 30% del capitale sociale, con ciò ammettendo pertanto una partecipazione in misura inferiore.

Il Comune di Foggia è entrato formalmente a far parte della società AMIU PUGLIA SpA – questa la nuova denominazione della società – con l'assemblea straordinaria dei soci del 16.05.2014, tenutasi presso il Comune di Bari, la quale ha deliberato:

- di aumentare il capitale sociale da 5.636.600 euro a 8.052.300 euro e quindi di complessivi 2.415.700 euro;
- di escludere il diritto di opzione da parte del Comune di Bari sulle azioni di nuova emissione;
- di stabilire che l'aumento del capitale sociale, interamente riservato al Comune di Foggia, sia scindibile e dovrà essere sottoscritto entro il 30 giugno 2015; nel corso dell'assemblea il Comune di Foggia ha sottoscritto azioni pari a nominali 1.578.200 euro e contestualmente le ha totalmente liberate attraverso il conferimento di determinati beni in natura del valore di 4.200.000,00 euro, come da perizia giurata ex art. 2343 c.c., di cui 2.621.800,00 euro a titolo di sovrapprezzo azioni;
- di modificare l'art.2 dello statuto sociale come segue: "Il capitale sociale nominale, assunto e interamente sottoscritto dal Comune di Bari e dal Comune di Foggia, ammonta a 7.214.800,00 euro ed è suddiviso in n. 72.148 azioni ordinarie del valore nominale di € 100,00 ciascuna".

## **3. Valutazioni di ordine giuridico**

L'assemblea dei soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale da 5.636.600 euro a 8.052.300 euro, e quindi di complessivi 2.415.700 euro secondo la modalità scindibile, riservando tale aumento interamente al Comune di Foggia tant'è che espressamente il Comune di Bari ha rinunciato al diritto di opzione.



Deliberare un aumento del capitale in modo scindibile significa che l'aumento rappresenta il tetto massimo previsto, ma implicitamente la società si dichiara disponibile ad accettare qualunque sottoscrizione.

Il Comune di Foggia, pertanto, che ha inizialmente sottoscritto azioni pari a nominali 1.578.200 euro, ha la facoltà di sottoscrivere entro il 30.06.2015 la residua quota di aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, ma può anche fermarsi alla prima sottoscrizione di azioni già effettuata.

Il fatto che al punto 4 del deliberato si dica che l'aumento del capitale sociale "dovrà essere sottoscritto entro il 30 giugno 2015" sta a rimarcare non l'obbligo del Comune di Foggia di sottoscrivere ulteriori azioni ma la perentorietà del termine finale entro il quale il Comune può esercitare la facoltà di sottoscrizione.

A ulteriore conferma che si tratta di una facoltà e non di un obbligo legale, al punto 10 del deliberato dell'assemblea si precisa " ... di dare mandato all'organo amministrativo ... di seguito all'eventuale ulteriore sottoscrizione del Comune di Foggia ...".

L'espressione usata non lascia adito ad equivoci e pertanto si esclude nel modo più assoluto che il Comune di Foggia abbia un obbligo legale di conferire altri beni o denaro ma solo la facoltà ben potendo, a sua insindacabile scelta, mantenere la sua quota al 21,87% del capitale sociale.

#### **4. Risparmio conseguibile e modalità**

Il calcolo del risparmio conseguibile nel caso in cui il Comune di Foggia non eserciti la facoltà di sottoscrizione della parte residua di aumento di capitale è piuttosto semplice essendo già prestabilito il valore effettivo di tale quota residua in 2.228.755,00 euro di cui 837.500,00 euro per azioni nominali e 1.391.255,00 euro per sovrapprezzo azioni.

E anche la modalità operativa è priva di difficoltà essendo a tal fine sufficiente che il Comune di Foggia faccia spirare il termine perentorio del 30 giugno 2015 senza esercitare la prevista facoltà di sottoscrizione.

#### **5. Conclusione**

L'azione operativa "Contenimento partecipazione societaria in AMIU PUGLIA SpA" è sicuramente legittima e praticabile nei termini imposti dalla legge oltre che idonea a conseguire risparmi di spesa previsti in complessivi 2.228.755,00 euro.

**IL DIRIGENTE**

*Angelo Masciello*

